

Proposta emendamenti della Consulta Ambiente sul Regolamento comunale del verde urbano (15 gennaio 2019)

La Consulta all'Ambiente ritiene che il *Regolamento Comunale del Verde Urbano* proposto dal Comune di Bari, rappresenta un successo dell'azione propositiva svolta dalle associazioni riunite nella Consulta, anche se esso va considerato solo un primo passo, piccolo e incerto verso un utilizzo più "scientifico" e moderno del verde pubblico coerente con la nuova strategia europea per una visione del verde quale servizio ecosistemico a tutela e garanzia dello sviluppo sostenibile delle aree urbane.

Il *Regolamento* rappresenta inoltre, un riconoscimento del lavoro svolto dalla Consulta in collaborazione con l'amministrazione comunale è in questa ottica che **proponiamo i seguenti emendamenti:**

– Art. 6 comma 8: è necessaria l'asseverazione della perizia perché l'analisi statica coinvolge l'incolumità pubblica. Si suggerisce: "perizia statica asseverata da tecnico abilitato".

– Art. 25 comma 1: il Regolamento prevede l'uso del guinzaglio per i cani. Questo è in contrasto con l'ordinanza sindacale n.4423/1999 ed il più recente Regolamento per la Tutela dei Diritti degli Animali (2013) che consentono di tenere i cani liberi in tutti gli spazi pubblici, purché con museruola. Mantenere questa norma crea confusione amministrativa.

– Art. 30 comma 2, lettera i: si suggerisce: "certificazione di conformità alle normative vigenti, asseverata da tecnico abilitato".

– Art. 30 comma 2, lettera j: si dubita che la certificazione di stabilità possa essere asseverata da un perito agrario. Si suggerisce di lasciare, per questo solo caso, il dottore agronomo e aggiungere l'ingegnere e l'architetto.

Per completezza si indicano alcune note tecniche e di auto-consistenza:

1) Le tabelle del Titolo II, articolo 4 usano tutti come unità di misura "ml" invece di "m" o "mt" per metri.

2) Titolo II, articolo 4, punto f) "area inviolabile" sembra in contraddizione con il punto 4 dell'articolo 32 del Titolo III. Nel primo caso si parla di area inviolabile di almeno 3 metri di raggio per ogni albero tutelato (18 m² di area vincolata) mentre nel secondo punto gli alberi dei viali hanno al massimo (per specie di prima grandezza) 6 m² di area vincolata.

3) Allegato A, sezione "sinistro parziale" la formula riporta 0.5 come un parametro fisso mentre dal testo si capisce che il coefficiente è determinato dalla tabella soprastante.

4) Appendice, ultima tabella (primo rigo "Arbutus unedo") non ha titolo o intestazione.

In generale si consiglia di attribuire un numero ed un nome ad ogni tabella.

Bari 15 gennaio 2019



Dr Elda Perlino
Presidente della Consulta Ambiente del Comune di Bari